

# Illegittimità del silenzio dell'Amministrazione regionale sull'istanza di valutazione di impatto ambientale presentata ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 16 gennaio 2023, n. 86 - Veneziano, pres.; Cappellano, est. - Partanna Energie S.r.l. (avv. Bruno) c. Presidenza della Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato).

**Ambiente - Silenzio dell'Amministrazione regionale sull'istanza di valutazione di impatto ambientale presentata ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Illegittimità.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

A. – Con ricorso notificato il 13 ottobre 2022 e depositato il 27 ottobre 2022, la società ricorrente – operante nel settore delle energie rinnovabili, specializzata nello sviluppo, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti fotovoltaici – si lamenta del silenzio serbato dalle intime Amministrazioni regionali – e, in particolare, dall'Assessorato regionale Territorio e Ambiente (ARTA) – sull'istanza presentata in data 12 agosto 2020, volta a ottenere il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 *bis* del d.lgs. n. 152/2006 per la progettazione e realizzazione di “un impianto fotovoltaico della potenza di 24,375 MW in A.C. e 24,277 MW in D.C. e di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie da realizzare nel Comune di Partanna (TP) contrada Magaggiari”.

Esponde al riguardo che:

- con nota del 9 settembre 2020 l'ARTA ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il rilascio del PAUR, invitando gli enti interessati a verificare, nel termine di trenta giorni, la completezza e l'adeguatezza della documentazione; con conseguente apertura del procedimento scandito dall'adozione dei pareri resi dagli enti a vario titolo coinvolti;
- in data 14 ottobre 2021 si è svolta la prima conferenza di servizi;
- acquisiti i pareri e i nulla osta propedeutici, nell'attesa dell'adozione del parere istruttorio conclusivo da parte della Commissione Tecnica Specialistica (CTS), nell'inerzia delle amministrazioni regionali l'odierna istante con nota del 15 febbraio 2022 ha richiesto espressamente all'ARTA di adottare il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e convocare la seconda conferenza di servizi, la quale si è tenuta in data 24 giugno 2022;
- durante tale riunione si è dato atto della chiusura della fase di acquisizione dei pareri ai fini della VIA, provvedimento che sarebbe stato adottato una volta acquisito il PIC, con conseguente convocazione della riunione conclusiva.

La società istante, preso atto della mancata adozione del PIC, ha dedotto avverso la denunciata inerzia l'articolata censura di *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 27 BIS, D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.*

Ha, pertanto, chiesto:

- la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle intime Amministrazioni sull'istanza volta al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27 *bis* del d. lgs. n. 152/2006 per la realizzazione del su citato progetto, e, in particolare, sulla diffida del 15 febbraio 2022 al fine della emissione del Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (C.T.S.) e della convocazione della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi;
- la declaratoria dell'obbligo delle intime Amministrazioni, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ad adottare una determinazione esplicita sull'istanza, nei sensi sopra precisati; per l'effetto, condannare l'Amministrazione a convocare la seconda seduta della Conferenza di servizi e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario *ad acta*, vinte le spese.

B. – Le intime Amministrazioni regionali si sono costituite in giudizio con atto di mera forma.

C. – Alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

D. – Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi appresso precisati.

In mancanza di contestazioni in fatto e in diritto a giustificazione del ritardo da parte delle Amministrazioni regionali costitutesi in giudizio – e, in particolare, del resistente ARTA – risulta in atti che, a tutt'oggi, il procedimento volto all'esame della richiesta avanzata dalla ricorrente non è stato condotto nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art.



27 bis del d. lgs. n.152/2006, né risulta che sia stato definito neanche a seguito della diffida presentata dalla società ricorrente in data 15 febbraio 2022.

Ciò premesso, va precisato che la su citata disposizione normativa indica quali siano le diverse fasi del procedimento, per il completamento di ciascuna delle quali è previsto un termine perentorio.

Poiché lo svolgimento di tutte queste fasi è necessario affinché possa considerarsi correttamente condotto il procedimento in questione, deve ritenersi che all'inadempimento dell'Amministrazione regionale – e, in particolare, dell'ARTA – consegua l'obbligo di riattivare tale *iter* a partire dalla fase in cui è stato indebitamente interrotto, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con obbligo di definirlo, previo il corretto svolgimento di tutte le fasi, entro i successivi sessanta giorni.

Nel caso di perdurante inadempimento degli organi ordinariamente preposti alla conduzione e alla definizione del procedimento in questione, si nomina fin d'ora, quale Commissario *ad acta*, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell'Amministrazione, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell'ulteriore termine di trenta giorni, ad assicurare la riattivazione del procedimento, nonché la conclusione dello stesso nei successivi sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all'art. 5 sexies, co. 8, l n. 89/2001, come introdotta dall'art. 1, co. 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne).

E. – Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza, vengono poste a carico del resistente ARTA, e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo tenuto conto della non particolare complessità del contenzioso. Dette spese possono essere compensate con tutte le altre amministrazioni, le quali non risulta che abbiano contribuito all'insorgere della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;
- dispone l'intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre oneri accessori come per legge; compensa dette spese con tutte le altre amministrazioni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)